



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Settore di riposo con lettiera per i cavalli e gli altri equidi


L'ordinanza sulla protezione degli animali prescrive per la detenzione degli equidi (cavalli, pony, asini, muli e bardotti) che i settori di riposo nelle scuderie, nei ricoveri ai pascoli o in caso di uscita devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta (cfr. art. 2 cpv. 3 lett g e art. 59 cpv. 2 OPAn). La lettiera protegge l'animale dal freddo quando è sdraiato, aumenta il comfort grazie alla sua deformabilità e protegge la pelle fine del cavallo dalle scalfitture (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b e art. 34 cpv. 1 OPAn). È importante che il settore di riposo sia costantemente provvisto di lettiera, poiché gli equidi si sdraiano per un lasso di tempo sufficientemente lungo soltanto su un pavimento asciutto.

Quantità della lettiera

Lo spessore della lettiera dipende dalla capacità assorbente e isolante del suo materiale e dalla qualità del suolo. Sulle stuoie di gomma o sui pavimenti in legno lo strato di lettiera non deve essere spesso poiché in questo caso la lettiera oltre a essere deformabile deve soltanto assorbire l'umidità, mentre sui pavimenti naturali, di pietra e calcestruzzo, a causa della loro scarsa capacità isolante, lo spessore deve essere consistente.

Utilizzare le stuoie solo con la lettiera

Un cavallo espelle ogni giorno 5–7 litri di urina e 12–15 kg di sterco insudiciando di conseguenza notevolmente la lettiera. Al fine di evitare il problema dello smaltimento del letame negli allevamenti equini non agricoli, sul mercato vengono proposte stuoie speciali che, stando ai rivenditori, non devono essere ricoperte di lettiera. Questa informazione è contraria alle prescrizioni della protezione degli animali. Anche le stuoie devono essere coperte con lettiera, non solo ai margini (cfr. immagine sotto), bensì anche sulla superficie di riposo adiacente conformemente all'allegato 1 tabella 7 numero 11 e numero 13 per la stalla di gruppo con diversi spazi.



Questa superficie di riposo non è conforme alla legge. Per esserlo, anche la stuoia deve essere ricoperta di lettiera.

Lettieria adeguata

Sul mercato si trovano diversi materiali e si sviluppano continuamente nuovi prodotti, poiché a seconda della gestione della scuderia o dell'equide (ad es. animali che soffrono di allergie o animali ad alimentazione ridotta) è adatto un certo tipo di materiale piuttosto che un altro. Una lettiera adeguata è priva di polvere, pulita e asciutta, deformabile, sufficientemente termoisolante e assorbente nonché composta di materiale atossico con una struttura adeguata (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b e art. 59 cpv. 2 OPAn).

Lettieria pulita per la protezione della salute

La lettiera deve essere tenuta pulita, poiché l'ammoniaca e altri gas nocivi contenuti in una lettiera completamente bagnata danneggiano le vie respiratorie degli equidi. La lettiera deve essere possibilmente priva di polvere poiché molti equidi hanno una reazione allergica a determinati microorganismi contenuti nella polvere della stalla, nel fieno e nella lettiera stessa. Inoltre, piccole particelle di polvere giungono fino in fondo ai polmoni causando con il tempo danni diretti a questi organi. In caso di lettiera bagnata e mal tenuta, ne risente anche la qualità del corno dello zoccolo, viene favorita la putrefazione del fettone, insudiciato il pelame dell'equide attirando così le mosche (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b).

Lettieria da mangiare

La paglia è uno dei tipi di lettiera preferiti dai cavalli. La paglia da foraggio pulita piace molto ai cavalli. Nel caso in cui la lettiera sia commestibile e non vi sia un'alimentazione *ad libitum*, nella tenuta in gruppo sussiste il pericolo che gli animali di rango inferiore non possano riposare o non possano farlo per un periodo abbastanza lungo senza essere disturbati dagli altri.

Legislazione: Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 2 cpv. 3 lett. g e p OPAn

Definizioni

- g. *ricovero*: installazioni coperte quali ripari, stalle o capannine, in cui gli animali sono detenuti o in cui possono ritirarsi per proteggersi dalle condizioni meteorologiche;
- p. *equidi*: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti;

Art. 7 OPAn

Ricoveri, parchi, suolo

- ¹ I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:
 - a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
 - b. la salute degli animali non sia compromessa; e
 - c. gli animali non possano fuggire.
- ² I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.
- ³ I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

Art. 34 cpv. 1 OPAn

Pavimenti

- ¹ I pavimenti fissi devono essere antisdrucchiolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.

² I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta.